



**CITTÀ di VALLO della LUCANIA  
( Provincia di Salerno )**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**REGOLAMENTO**

**DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO  
E DEI GIOCHI LECITI.**

Esaminato dalla Commissione Consiliare competente nelle sedute del **12/02** e del **19/02/2018**

Acquisiti in data in data **20 / 02 / 2018** i pareri dei responsabili dei competenti servizi comunali

Acquisito in data **20 / 02 / 2018** il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità dello schema di Regolamento alla Legge ed allo Statuto.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **004** del **24 / 02 / 2018** resa immediatamente eseguibile, pubblicata all'Albo Pretorio in data **12 / 03 / 2018** al n. **195/2018** del Registro Pubblicazioni.

# INDICE

## **Titolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1: Ambito applicazione

Art. 2: Finalità e principi generali

Art. 3: Normativa di riferimento

Art. 4: Giochi vietati

Art. 5: Giochi proibiti

## **Titolo II**

### **SALE PUBBLICHE DA GIOCO**

Art. 6: Definizione di sala pubblica da gioco

Art. 7: Localizzazione e requisiti dei locali

Art. 8: Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco

Art. 9: Prescrizioni di esercizio e divieti.

Art.10: Durata ed efficacia dell'autorizzazione

Art.11: Subingresso

Art.12: Requisiti morali di accesso all'attività

Art.13: Cessazione dell'attività

Art.14: Revoca,decadenza,sospensione dell'autorizzazione

Art.15: Caratteristiche dei giochi

Art.16: Utilizzo degli apparecchi :prescrizioni e divieti

Art.17: Informazioni al pubblico

Art.18: Orari

## **Titolo III**

### **INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 E ALL'ART.88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI**

Art.19: New slot

Art.20: Prescrizioni generali ed orari di funzionamento

Art.21: Domanda di autorizzazione per installazione giochi

Art.22: Rinnovo

Art.23: Apparecchi da divertimento senza vincita in danaro e biliardi

Art.24: Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato

Art.25: Sanzioni

Art.26: Disposizioni finali e transitorie

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dell'art. 19 del DPR n. 616 del 24.7.1977.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

- a) quelle previste dall'art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette "new slot" e "Videolottery (VLT)", giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie, ristoranti e caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
- b) apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS;
- c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardi e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (Juke box); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; calcio balilla-bigliardini e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cosiddette freccette e apparecchi similari), apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

#### **Art. 2**

### **FINALITA' E PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune di Vallo della Lucania con il presente Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico, la quiete pubblica e soprattutto evitando e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi sulle fasce di consumatori psicologicamente deboli al fine di prevenire così la diffusione del fenomeno del gioco compulsivo, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende innanzitutto prevenire il gioco patologico mettendo in campo parallelamente iniziative periodiche di informazione e di educazione al fine di incentivare e valorizzare forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Il seguente regolamento intende quindi fornire procedure amministrative connesse allo svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche secondo i seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di:
  - i. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
  - ii. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
- c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

4. Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette od indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza del SUAP competente al rilascio dell'autorizzazione.

### **ART. 3**

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il presente Regolamento si ispira alla seguente normativa di riferimento:

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 e smi ,di seguito TULPS;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con RD 6 maggio 1940 n.635;
- Art.38 commi 1 e 5 del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248;
- Art.22 comma 6, della L. 27 dicembre 2002 n. 289,come modificato dall'art. 38 comma 5,del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006,n.248;
- Art.14 bis del DPR 26.10.1972 n.640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DPR n. 616 del 24.07.1977 sul rilascio delle licenze attribuite ai Comuni;
- Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art.110 ,c.6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui al'art.110 ,commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita;
- Legge 08.11.2012 n.189 di conversione in legge,con modificazioni,del decreto legge 13 settembre 2012 n.158 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
- Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

#### **Art.4**

#### **GIOCHI VIETATI**

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in danaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi ed i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento a da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

#### **Art. 5**

#### **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI**

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

#### **TITOLO II**

**SALE PUBBLICHE DA GIOCO SALE BILIARDI – SALE GIOCHI - AGENZIE  
PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE, IPPICHE E SPORTIVE - SALE VTL  
(VIDELOTTERY) - SALE BINGO - NEGOZI DEDICATI**

**Art.6**

**DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO**

1. Si intende per sala pubblica da gioco ,in seguito denominata “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardi, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling, etc. ...) ed altre apparecchiature di intrattenimento (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VTL, sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco.

**Art.7**

**LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI**

1. Nei casi di agenzie di raccolta delle scommesse, sale VTL o nel caso di esercizi di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve essere distante almeno 500 metri, misurati rispetto alla distanza pedonale più breve, da:

- Istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, sedi e strutture universitarie;
- luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, cinema e teatri;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario, ospedali e cliniche, strutture ricettive ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
- giardini, parchi, spazi pubblici attrezzati e spazi verdi attrezzati;
- musei.

2. I luoghi di cui ai nn. 1, 4, 5 sono espressamente individuati dal presente Regolamento come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014.

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di danaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti

sportelli bancari,postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 mt. dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione;
- nei chioschi su suolo pubblico;

7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purchè non all'interno o adiacenti ad unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:

- la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i regolamenti locali di Polizia Urbana;
- la normativa urbanistica edilizia vigente;

10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del DM 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n. 534.

#### **Art. 8**

#### **ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO**



1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 86 del TULPS e dell'art. 19 del DPR n.616 del 24.7.1997.
2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.
3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alla indicazione degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.
4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art.88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.
5. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art. 20 L. 241/90 s.m.i.) ed ha la durata di cinque anni.

#### **Art. 9**

##### **PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI**

1. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS è stabilito dal decreto 27 luglio 2011 recante "Denominazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i.
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.
7. Il titolare dell'esercizio commerciale, locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il nulla osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
  - a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
  - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
10. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a  $\frac{1}{4}$  della superficie complessiva del locale.
11. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamento all'attività di gioco stessa.
12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
13. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni

esterne al locale di cartelli ,manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

15. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

16. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

#### **Art.10**

##### **DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS e quelle delegate ai sensi dell'art.19, primo comma, n. 8 del DPR 616 /1977, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui all'art.1 che precede, hanno la durata di cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo alla scadenza.

2. Per le autorizzazioni esistenti il termine dei cinque anni decorre dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

#### **Art. 11**

##### **SUBINGRESSO**

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art.2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario ,acquisito il titolo,deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.

2. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art. 6 e seguenti del presente regolamento.

3. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

#### **Art. 12**

##### **REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ**

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:

- a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
- b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della L.31.5.1965 n.575" e succ. mod. (antimafia);
- c) deve dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l'amministrazione comunale;
- d) allegare alla domanda di autorizzazione il certificato antimafia rilasciato dalla competente autorità;

2. In caso di società, tutte le persone di cui al DPR n.252/98 art.2 (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:

- a) per le snc: tutti i soci;
- b) per le sas e le sapa: tutti i soci accomandatari;
- c) per le spa e le srl: l'amministratore unico oppure il Presidente ed i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

#### **Art. 13**

##### **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo deve trasmettere all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.

2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.

3. In caso di morte del titolare l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

#### **Art.14**

##### **REVOCA,DECADENZA,SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione comunale rilasciata decade d'ufficio in caso di:

- a) decorrenza dei cinque anni dal rilascio in caso di mancata richiesta di rinnovo;
- b) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- c) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt.86 e 88 del TULPS;
- d) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- e) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
- f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP,così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
- g) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque,superiore a 90 giorni,salvo proroga per comprovata necessità;
- h) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
- i) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare;
- j) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e smi successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione e nei casi previsti dall'art. 8-bis della L. n. 689/1981.
- k) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo con le procedure di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende

L'inosservanza per due volte alla medesima disposizione e nei casi previsti dall'art. 8-bis della L. n. 689/1981.

2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene comminata la sospensione di cui al comma 5.

3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento;

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertate necessità.

5. L'attività è sospesa ai sensi dell'art.10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente regolamento:

- I) fino a 15 giorni in caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;
- II) fino a 60 giorni in caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o dal presente regolamento.

#### **Art.15**

#### **CARATTERISTICHE DEI GIOCHI**

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall'art. 110 TULPS e s.m.i. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in danaro con connessione ad INTERNET utilizzabili anche come strumenti di gioco da intrattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici ,semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo,fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.
5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

#### **Art.16**

##### **UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI**

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:
  - a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
  - b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L.81/2008 e s.m.i;
  - c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività,con esclusione dei soli giochi per bambini,tenendo conto dello spazio a

- disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- d) il divieto ,già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
  - e) ove ricorrano le circostanze ,il rispetto del DM 16.02.1982 e smi in materia di prevenzione incendi;
  - f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
  - g) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L.46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
  - h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione agli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
  - i) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
  - j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

#### **Art. 17**

#### **INFORMAZIONE AL PUBBLICO**

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso ed ogni altra indicazione prevista dalla leggee dagli uffici competenti del Comune.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 TULPS ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.



4. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS.
5. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (secondo lo standard ISO 216) e scritti con caratteri chiaramente leggibili.
6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 TULPS ,devono essere chiaramente indicati ,i valori relativi al costo della partita,le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune.
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore.
9. Ai sensi della L. 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo eventualmente predisposto dalla competente ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.
10. All'esterno del locale, ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.
11. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaro e visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.
12. Ai sensi del comma 200 della L.R. Campania n.16 del 7.8.2014 gli esercizi commerciali e altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio "slot free" per il quale è previsto uno sgravio delle imposte comunali così come previsto dal Regolamento IUC art. 21 lett.c.

## **Art.18**

### **ORARI**

1. Anche ai sensi dell'art. 50 comma 7 del testo unico sugli enti locali l'orario di attività delle sale da gioco va dalle ore 14,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni feriali e festivi, comunque fatta salva diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.
2. L'orario adottato dovrà essere comunicato al Comune e reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.
3. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Penale, del Codice Civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n.267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
4. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:
  - a) di giorni sette ,per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
  - b) di giorni quindici,in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
  - c) di mesi tre ,per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

## **TITOLO III**

### **GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO**

## **Art.19**

### **NEW SLOT**

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lett.a) del TULPS comunemente detti new slot.

2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e s.m.i., si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS:

a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.

b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;

c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto, nei locali di proprietà della Civica Amministrazione anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehors. Inoltre non possono essere installati all'interno dei circoli privati, nelle sedi di associazioni.

5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 TULPS ai commi 6 e 7, in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

6. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico.

#### **Art. 20**

##### **PRESCRIZIONI GENERALI ED ORARI DI FUNZIONAMENTO**

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

2. L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui al presente Titolo III è fissato dalle 14,00 alle 20,00 di tutti i giorni, festivi compresi. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente regolamento saranno punite applicandosi la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs 267/2000 e con la sanzione accessoria di cui al comma 5 dell'art. 14.

#### **Art. 21**

##### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI**

1. L'installazione ed il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata all'Amministrazione cittadina all'ufficio commercio che ai sensi dell'art. 19 del DPR 616 del 24.7.1977, previa presentazione della documentazione necessaria ai sensi di legge, rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente Titolo, è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.

4. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al SUAP contenente gli

estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.

5. In caso di variazione del numero e della tipologia di uno o più apparecchi o congegni si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente ed alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.

6. Nel caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso corredata da tutti i documenti necessari.

7. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo art. 22.

8. L'eventuale rigetto della domanda con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L.241/90 e smi.

#### **Art. 22**

#### **RINNOVO**

1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno richiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni .Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.

2. I titolari di autorizzazione rilasciata dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

#### **Art.23**

#### **APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI**

1. Sono considerati apparecchi da divertimento senza vincita in denaro:

- Apparecchi di cui all'art.110 comma 7 lett.a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in

denaro o scambiabili con premi di diversa specie, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

- Apparecchi di cui all'art.110 comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
- Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett.c-bis) del TULPS: apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti da quelli di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
- Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c-ter) del TULPS: apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

2. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di SCIA alla competente autorità con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.

#### **Art.24**

#### **GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.**

1. Non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato i giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere) giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento ad internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono soggetti ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi

dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore.

#### **Art.25**

#### **SANZIONI**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 773/1933, sono punite a norma degli art. 17bis, 17ter, 17quater e 110 del medesimo.
2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art.16 comma 2 della L.689/1981 in €. 500,00.
3. In caso di reietrate violazioni potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 14 o della decadenza in caso di gravi e reiterate violazioni dello stesso tenore.
4. Inoltre, ai sensi dell'art. 110 comma 10 del TULPS, il titolare del Pubblico esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
5. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 26**

#### **DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art.7 che precede, per gli esercizi già autorizzati, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.